



Ozegna



VIA MUNICIPIO 7
10080 OZEGNA (TO)



0124.428572



pmozegna@comune.ozegna.to.it



protocollo.comune.ozegna@pec.it



www.comune.ozegna.to.it



comune di ozegna



Polizia Locale

Al fine di migliorare il controllo e la tutela della sicurezza stradale, anche alla luce dei numerosi sinistri occorsi alcuni dei quali gravi se non addirittura mortali, a partire dall'anno 2019 sono state pianificate in particolari zone del territorio maggiormente propense ad una elevata velocità dei veicoli, periodiche azioni di controllo con rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità mediante l'ausilio di apparecchiature elettroniche tipo autovelox, programmate con cadenza regolare ogni 5/6 settimane e con le prossime che verranno effettuate nella prima e nella seconda metà del mese di Ottobre 2025; per dare continuità alle attività di controllo e di prevenzione sui predetti tratti di viabilità, S.P. n. 222 Castellamonte/Rivarolo Canavese - S.P. n. 53 Ozegna/Caluso - Via Fratelli Berra, vengono istituiti anche posti di blocco da parte della Polizia Locale, senza rilevazione della velocità.

Di seguito vengono elencate alcune informazioni utili nel caso in cui si riceva un verbale inerente un'infrazione al Codice della Strada.

NOTIFICA

La notifica a mezzo posta di un atto, si configura il giorno in cui si riceve l'atto medesimo per mano del postino, ovvero quando lo si ritira a seguito di avviso in buca (entro i successivi dieci giorni) presso l'Ufficio Postale sullo stesso indicato. La data a cui fare riferimento per le decorrenze relative al pagamento, alla comunicazione di dati quando dovuta nonché per la presentazione di eventuale ricorso, è pertanto quella di compimento della notifica, successiva a quella di spedizione riportata anche sulla "Relazione di notifica" al fondo del verbale.

PAGAMENTO

Per effettuare il pagamento della sanzione va utilizzato l'avviso PagoPA allegato al verbale dove sono indicati gli importi (con riduzione del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla notifica, e senza riduzione se effettuato dal 6° al 60° giorno), prestando particolare attenzione al numero di giorni decorsi tra il ricevimento del verbale (data di compimento della notifica) ed il giorno di esecuzione del pagamento.

NON è possibile pagare il verbale presso gli uffici del Comune di Ozegna.

Il pagamento potrà essere fatto in contanti o con carte presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli bancari, gli sportelli Bancomat, le ricevitorie e tabaccherie e i supermercati, ovvero utilizzando i servizi on line o le APP della propria banca o di altro canale di pagamento abilitato.

Oltre i 60 giorni dalla data di notifica la sanzione passa dall'importo minimo edittale alla metà del massimo previsto per la sanzione contestata. In tal caso il pagamento effettuato oltre i 60 giorni dalla data di notifica risulta parziale ed è necessaria l'integrazione della differenza. Il trasgressore deve contattare immediatamente la Polizia Locale per sanare la posizione prima che parta l'azione esecutiva.

In caso di mancato pagamento di un verbale, decorsi 60 giorni dalla data di notifica, il verbale stesso costituirà infatti titolo esecutivo (art. 206 C.d.S.) per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento e le maggiorazioni previste.

Decorso inutilmente il termine predetto, verrà dato inizio alla procedura di riscossione coattiva delle somme dovute, attraverso l'agenzia preposta.



Ozegna



VIA MUNICIPIO 7
10080 OZEGNA (TO)



0124.428572



pmozegna@comune.ozegna.to.it



protocollo.comune.ozegna@pec.it



www.comune.ozegna.to.it



[comune di ozegna](#)



Polizia Locale

COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE

Spesso, non leggendo con attenzione il contenuto del verbale, si omette di comunicare chi era alla guida al momento del compimento dell'infrazione, e ci si vede notificare, a distanza di qualche mese, un secondo verbale.

Infatti, in caso di infrazione che comporta la decurtazione di punti dalla Patente di Guida, con verbale notificato a mezzo posta e pertanto senza identificazione del trasgressore, l'articolo 126-bis del Codice della Strada stabilisce l'obbligo di comunicare i dati del conducente: l'obbligato in solido (intestatario del veicolo) a cui il verbale è stato notificato è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.

In caso di infrazione che comporta la decurtazione di punti dalla Patente di Guida del conducente, la comunicazione va **SEMPRE** effettuata, anche se il conducente al momento dell'infrazione corrisponde al proprietario del veicolo.

Il modulo allegato al Verbale, al quale deve essere unita copia della Patente di Guida del conducente, dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ozegna entro 60 giorni dalla notifica mediante invio per posta elettronica ordinaria all'indirizzo pmozegna@comune.ozegna.to.it, ovvero mediante invio per PEC all'indirizzo protocollo.comune.ozegna@pec.it oppure con lettera raccomandata indirizzata a Comune di Ozegna – Ufficio Polizia Locale – Via Municipio n. 7 – 10080 Ozegna (TO).

PATENTE A PUNTI

Il Ministero delle Infrastrutture ha attivato un servizio che permette ad ogni patentato di controllare il saldo dei propri punti.

E' possibile verificare il saldo punti della propria patente di guida effettuando il login sul Portale dell'Automobilista, oppure chiamando il servizio automatico al n. 06 45775962 disponibile H24 - 7 giorni su 7, al costo di una telefonata urbana.

RICORSI

La Polizia Locale non può disporre dell'archiviazione dei verbali. L'interessato può proporre ricorso entro il termine di **60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione**, qualora non abbia provveduto al pagamento della sanzione, facendo pervenire scritti difensivi e documenti al Prefetto di Torino. In alternativa si può rivolgere, nel termine di **30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione**, al Giudice di Pace di Ivrea.

CASI PARTICOLARI

L'art. 386 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. prevede la possibilità di annullamento in autotutela dei verbali da parte dell'organo accertatore.



Ozegna



**VIA MUNICIPIO 7
10080 OZEGNA (TO)**



0124.428572



pmozegna@comune.ozegna.to.it



protocollo.comune.ozegna@pec.it



www.comune.ozegna.to.it



comune di ozegna



Polizia Locale

Potrà essere presentata specifica richiesta all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ozegna, nei seguenti casi:

- errore di trascrizione del numero di targa;
- errore dovuto alle informazioni non corrette provenienti dai pubblici registri;
- tutti gli altri casi di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione.

Nel caso in cui venga notificato un Verbale relativo ad un veicolo venduto prima della data di accertamento dell'infrazione, occorre presentare all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ozegna la richiesta di annullamento del verbale medesimo allegando copia dell'atto di vendita dal quale si evincano i dati dell'acquirente. Stesso iter dovrà essere seguito in caso di notifica di Verbale relativo a veicolo oggetto di furto, con trasmissione della denuncia in luogo dell'atto di vendita.

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ozegna al n. 0124/428572.

Aggiornamento del 19 Settembre 2025

100
mete
d'Italia

